

TI_GERICHTE 52.2001.77 vom 10. Mai 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-05-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.77

FR: TI_GERICHTE 52.2001.77 du 10 mai 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.77 del 10 maggio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

OG). In particolare, quale cittadino italiano, egli non potrebbe appellarsi all'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10.08.1964, entrato in vigore il 22.04.1965 (RS 0.142.114.548), segnatamente all'art. 11 del medesimo, in quanto i presupposti temporali previsti da quest'ultimo disposto (cinque anni di presenza regolare e ininterrotta in Svizzera) per poter ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora annuale rilasciatogli nella primavera del 1998 non sono manifestamente adempiuti nella fattispecie. Tanto più che, a ben guardare, il citato accordo è invocato dall'insorgente allo scopo di procrastinare il termine della sua partenza dal territorio cantonale per poter beneficiare delle indennità di disoccupazione (v. ricorso ad 5, pag. 5); ipotesi, questa, in cui non è dato ricorso di diritto amministrativo (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 4 OG). Non è inoltre necessario chinarsi sulla portata dell'accordo bilaterale con l'UE invocato dal ricorrente, lo stesso non essendo ancora entrato in vigore. Non permette infine di mutare il giudizio il fatto che l'insorgente abbia nel frattempo concluso un nuovo contratto di lavoro, questa volta per svolgere l'attività di architetto a metà tempo presso lo studio _____ (doc. B). Tale fatto, nuovo, potrebbe difatti legittimare, al più, una domanda di concessione di un nuovo permesso, rispettivamente di rinnovo di quello (impugnato) frattanto decaduto: la relativa decisione, com'è stato spiegato in precedenza, non è tuttavia deducibile in via di ricorso dinanzi a questo Tribunale. 2. Sulla scorta di quanto precede, ne consegue che il ricorso è (diventato) irricevibile. Per questi motivi, non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 9 LDDS; l'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10.08.1964; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 4, 101 lett. d OG; 10 LALPS; 3, 28, 60, 61, 63 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano né tasse né spese. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.